



03 MAG 2017

# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8. Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Modifica Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 9975 del 14 aprile 2017.

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio nazionale a seguito di conferma di 15 focolai da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 a far data 21 gennaio 2017, che hanno interessato le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed e che hanno coinvolto allevamenti di galline ovaiole, tacchini, allevamenti rurali e familiari;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 7001 del 17 marzo 2017 con il quale sono state revocate le misure contenute nel Dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 3833 del 15 febbraio 2017 e successive modifiche, e sono state altresì disposte misure straordinarie nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna relativamente i controlli sul carico dei tacchini da carne;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8246 del 30 marzo 2017 recante “Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale”;

RILEVATO che in data 12 aprile 2017 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria ha confermato il quindicesimo focolaio di

influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 in un allevamento di tacchini sito nel Comune di San Bonifacio, area densamente popolata da pollame;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 9975 del 14 aprile 2017 con il quale è stata istituita una ulteriore zona di restrizione – ZUR comprendente alcuni Comuni della Provincia di Verona e Vicenza nella quale è stato disposto, tra le misure straordinarie, il divieto di accasamento dei tacchini;

CONSIDERATO che al momento non sono stati confermati ulteriori focolai di influenza aviaria nell'area densamente popolata di avicoli della Regione Veneto;

CONSIDERATO che le misure restrittive relative al blocco degli accasamenti, per le caratteristiche intrinseche del settore avicolo, possono avere durata limitata al periodo considerato a rischio elevato;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DISPONE

#### Articolo 1

1. Le misure di cui alla lettera c), comma 2 dell'articolo 1 del Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 9975 del 14 aprile 2017 recanti: *"E' vietato l'accasamento dei tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all'interno del territorio dei comuni di cui all'allegato I (ZUR)"*, sono revocate a far data 4 maggio 2017.

2. Alla lettera d), comma 2 dell'articolo 1 del Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 9975 del 14 aprile 2017 è aggiunto il seguente paragrafo:


"iii. l'invio delle galline ovaiole agli impianti di macellazione è consentito previa visita clinica ed effettuazione dei tamponi nelle 48 ore precedenti il primo carico con le modalità riportate nell'allegato III."

#### Articolo 2

1. Le restanti misure contenute nel Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 9975 del 14 aprile 2017 restano invariate.

Roma, 03.05.2017

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Dott. Silvio Borrello



Referenti del procedimento:  
Dott. Pierdavide Lecchini  
Dott.ssa Olivia Bessi

